



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.130 del 05/05/2020 - 26/06/2020 Udienza pubblica del 05/05/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo : Urbanistica – Norme della Regione Siciliana - Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Recupero dei centri storici - Deroga alla disciplina statale di riferimento – Difetto di motivazione – Inammissibilità.</p> <p>Testo: E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lett. a), della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, promossa in riferimento agli articoli 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione ed in relazione agli articoli 134, 136 e 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) ed all'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Il ricorrente afferma che la norma impugnata violerebbe i parametri evocati perchè in contrasto con norme statali inderogabili in materia urbanistica e riguardanti limiti (quali densità edilizia, distanza tra fabbricati ed altro) che bisogna osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Tuttavia la valenza derogatoria della disciplina statale non è provata e la censura non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità, a causa del difetto di motivazione della stessa.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art. 3, comma 9, lett. a), della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24.



	<p>Parametri costituzionali: Articoli 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione ; Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Articoli 134, 136 e 146 del codice dei Beni Culturali ; Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p>
Massima n.2	<p>Titolo: Urbanistica – Norme della Regione Siciliana - Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Recupero dei centri storici - Violazione della disciplina statale di riferimento - Non fondatezza.</p> <p>Testo: Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lett. b), della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, promossa in riferimento agli articoli 9, secondo comma e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione ed in relazione agli articoli 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) ed all'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>La questione di costituzionalità non è fondata, perché è possibile dare un'interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata.</p> <p>Innanzitutto la facoltà del privato di proporre uno studio di dettaglio stralcio si attiva solo nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora adottato essa stessa lo studio di dettaglio previsto dalla legge regionale n. 13/2015 introducendo quindi una sollecitazione all'avvio del procedimento che non modifica l'oggetto di quest'ultimo.</p> <p>Lo studio di dettaglio proposto dal privato deve, allora, essere valutato dai diversi uffici e organismi deputati alla pianificazione, compresa la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per confluire nella più ampia individuazione delle tipologie edilizie presenti nel centro storico.</p> <p>La legge regionale impugnata, correttamente interpretata, non sottrae alle amministrazioni e agli uffici tecnici competenti gli strumenti utili a tutelare il centro storico nel suo complesso, anche a fronte di proposte provenienti da soggetti privati.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 3, comma 9, lett. b), della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 9, secondo comma e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.</p>



Altri parametri e norme interposte :

Articoli 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 13.

Redattore: D.ssa Nantista Maria Laura

Visto: Avv. Marina Valli

